



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## ***Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità***

### ***Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità***

- VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006;
- VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale condizione delle persone con disabilità»;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
- VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023 con il quale è stata riorganizzata la Segreteria tecnica anche alla luce delle competenze delegate al Ministro per le disabilità e alla nuova organizzazione interna del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità stante quanto disposto dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 luglio 2023, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 agosto 2023, n. 191, con cui è stato approvato il regolamento recante disciplina della composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;
- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità del 31 ottobre 2023 con cui sono state individuate ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

persone con disabilità quali membri effettivi dell'Osservatorio nonché i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti, associazioni ed organizzazioni che assistono alle riunioni dell'Osservatorio in qualità di invitati permanenti;

- VISTO il decreto del Ministro per le disabilità del 3 novembre 2023 con cui è stata determinata la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115, in particolare per quanto attiene ai membri effettivi di cui all'art. 2, comma 1 e gli invitati permanenti di cui all'art. 2, comma 6, del medesimo decreto;
- VISTI i decreti del Ministro per le disabilità del 5 dicembre 2023 con cui sono stati nominati i cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115 e nominato il Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto;

AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL CITATO DECRETO 20 LUGLIO 2023, N. 115,  
L'OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'  
ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

## Art. 1

### *(Convocazione)*

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge n. 18 del 3 marzo 2009, come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115 è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dall'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di seguito denominato "Presidente", che lo convoca, previa fissazione dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è inviato dalla Segreteria di cui all'articolo 7 ai membri e agli invitati permanenti dell'Osservatorio per posta elettronica, di norma, almeno dieci giorni prima della data fissata. In casi di particolare necessità e urgenza, l'Osservatorio può essere convocato in tempi diversi.
3. I membri dell'Osservatorio possono proporre al Presidente specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno della seduta successiva; qualora la proposta pervenga in forma scritta da almeno cinque membri dell'organo collegiale, essa è vincolante per la formazione dell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Il Presidente può invitare rappresentanti di ulteriori enti, pubblici o privati, ad assistere ai lavori dell'Osservatorio, in qualità di soggetti con elevata e comprovata competenza nello specifico ambito tematico di interesse dell'Osservatorio.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## Art. 2

### *(Funzionamento dell'Osservatorio)*

1. Le deliberazioni dell'Osservatorio sono di norma espressione unanime dell'Organismo. Ove sia necessario procedere a votazione, l'Osservatorio delibera a maggioranza dei componenti (membri effettivi ed esperti) presenti con voto espresso in forma palese. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti presenti, le votazioni possono essere effettuate per appello nominale. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente vale doppio. Gli invitati permanenti e quelli di cui all'articolo 1, comma 4, assistono all'Adunanza generale senza diritto di voto.
2. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il Presidente può istituire all'interno dell'Osservatorio fino a cinque gruppi di lavoro, a cui partecipano i componenti dell'Osservatorio stesso e gli invitati permanenti. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da uno degli esperti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115. Ai lavori dei gruppi di lavoro possono partecipare, per singole sedute, su indicazione dell'esperto che presiede il gruppo o del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico rappresentanti di organismi pubblici e privati.
3. Ciascun esperto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115, nel coordinamento dei singoli gruppi di lavoro, può essere affiancato da due soggetti, con specifiche competenze di settore, individuati dal Presidente tra i membri effettivi gli invitati permanenti o soggetti esterni all'Osservatorio, con il compito di supportare e coadiuvare l'esperto nell'attività in considerazione delle peculiarità delle tematiche trattate.
4. A eccezione degli esperti, ogni membro effettivo ed invitato permanente, nell'Adunanza generale e nei gruppi di lavoro, in caso di giustificata assenza, può essere sostituito da un supplente, previa delega da comunicare alla Segreteria di cui all'articolo 7, all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, comma 3. I membri effettivi possono essere sostituiti, in caso di giustificata assenza, nel Comitato tecnico-scientifico da un supplente, previa delega da comunicare alla Segreteria con le modalità previste nel periodo precedente. Il supplente, previa richiesta del membro effettivo o dell'invitato permanente, da comunicare alla Segreteria di cui all'articolo 7, può assistere all'Adunanza generale come mero uditore.
5. La partecipazione del membro effettivo e dell'invitato permanente ai gruppi di lavoro può avvenire anche per il tramite di un supplente, fino ad un massimo di due complessivi.
6. I componenti (membri effettivi ed esperti) dell'Osservatorio sono sostituiti in caso di dimissioni, decesso o revoca della designazione da parte delle amministrazioni, degli enti, delle associazioni e delle organizzazioni. In tali casi le amministrazioni, gli enti, le associazioni e le organizzazioni effettuano la relativa comunicazione al Presidente, per il tramite della Segreteria all'indirizzo di posta elettronica di cui all'art. 3, comma 3, che nomina il componente designato in sostituzione. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.
7. Al supplente del membro effettivo spettano gli stessi rimborsi previsti per quest'ultimo.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

8. Al fine di favorire la piena partecipazione delle persone sorde, saranno garantiti appropriati sostegni, sia durante l'assemblea, sia durante lo svolgimento dei gruppi di lavoro.
9. Il Comitato tecnico-scientifico ha finalità di analisi e di indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio, attraverso la produzione di studi, analisi e documenti che sono trasmessi dal Coordinatore di detto Comitato al Presidente.
10. L'Osservatorio, per il tramite del Comitato tecnico-scientifico, può prendere in esame le richieste e le osservazioni provenienti da cittadini, associazioni o enti pubblici e privati. In tali casi il Comitato valuta se le questioni pervenute siano da sottoporre all'adunanza generale dell'Osservatorio.
11. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, la conduzione dei lavori è affidata al responsabile del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

### Art. 3

#### *(Trasmissione della documentazione)*

1. La trasmissione di atti e documenti tra i componenti dell'Osservatorio e tra questi e la Segreteria di cui all'articolo 7 è effettuata a mezzo di posta elettronica.
2. I componenti dell'Osservatorio comunicano alla Segreteria di cui all'articolo 7 l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni eventuale variazione dello stesso.
3. L'indirizzo di posta elettronica della Segreteria di cui all'articolo 7 è il seguente: [osservatorionazionale.disabilita@governo.it](mailto:osservatorionazionale.disabilita@governo.it).
4. I documenti per i quali è richiesto l'esame o l'approvazione da parte dell'Osservatorio sono a disposizione dei componenti presso la Segreteria di cui all'articolo 7 e vengono trasmessi dalla Segreteria medesima o resi disponibili mediante l'utilizzo di supporti digitali.
5. Tutti i documenti trasmessi e messi a disposizione devono essere accessibili alle tecnologie assistive utilizzate dalle persone cieche e ipovedenti, redatte secondo le indicazioni dell'Alta leggibilità per chi ha difficoltà di lettura.
6. I componenti dell'Osservatorio sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e a non utilizzare per finalità e scopi privati gli elementi e i documenti acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza, nonché a non assumere iniziative idonee a creare pregiudizi all'attività istituzionale dell'Osservatorio.

### Art. 4

#### *(Verbalizzazioni)*

1. Il verbale della riunione dell'Adunanza Generale dell'Osservatorio è redatto a cura della Segreteria di cui all'articolo 7 ed è costituito da un resoconto sommario dello svolgimento della



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

riunione. Nel verbale sono specificati i nomi dei presenti. I componenti dell'Osservatorio hanno diritto a far verbalizzare il proprio dissenso.

2. Il verbale della riunione, prima della riunione successiva, viene trasmesso via mail dalla Segreteria di cui all'articolo 7 ai componenti dell'Osservatorio che possono richiedere, entro tre giorni, eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. All'inizio della riunione dell'Adunanza Generale dell'Osservatorio, viene dichiarato approvato il verbale della riunione precedente dal Presidente o dal Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità in assenza o temporaneo impedimento del Presidente.

## Articolo 5

### (Modalità di rimborso spese)

1. Ai componenti (membri effettivi ed esperti) dell'Osservatorio in caso di trasferta, compete esclusivamente il rimborso delle spese documentate e sostenute a titolo di viaggio, vitto e alloggio. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso è equiparato a quello del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il rimborso delle spese spetta altresì, alle medesime condizioni, ai supplenti dei membri effettivi nei casi previsti dall'art. 2, comma 4, primo e secondo periodo, e a coloro che affiancano gli esperti nei singoli gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente regolamento di funzionamento.
3. Il rimborso spetta anche all'eventuale accompagnatore del componente con disabilità, che ne abbia diritto in base alle norme vigenti (Legge n. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni).
4. Il rimborso delle spese spetta per le sedute dell'Adunanza generale, per le riunioni dei gruppi di lavoro, per le riunioni del Comitato tecnico scientifico nonché per ogni altra riunione, incontro o evento che sia convocato nell'ambito delle attività e con le finalità dell'Osservatorio, previa informazione o proposta al medesimo.
5. Per gli invitati permanenti e i relativi supplenti non è previsto alcun rimborso stante quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115.
6. Saranno ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spese:
  - a) per i viaggi ferroviari, è rimborsabile il costo del biglietto di viaggio di prima classe, facendo salvo il principio della massima economicità. Si puntualizza che il biglietto di viaggio è l'unico documento dimostrativo e giustificativo della spesa di viaggio effettivamente sostenuta. Pertanto, è necessario presentare copia del biglietto ferroviario (anche come stampa di *screenshot* in caso di biglietto digitale);
  - b) nel caso di viaggi in aereo, ammissibili solo nei casi di indispensabilità o di maggiore economicità, è rimborsabile la classe economica. Pertanto, è necessario presentare copia del biglietto aereo (anche come stampa di *screenshot* in caso di biglietto digitale) e della carta d'imbarco (anche in questo caso può essere allegata stampa dello *screenshot*);



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

c) per gli spostamenti urbani, è ammesso il trasporto su mezzi pubblici. È ammesso in via eccezionale e in caso di necessità il trasporto via taxi solo in caso di impossibilità di servirsi dei mezzi pubblici. In tal caso la necessità deve essere motivata e eventualmente preventivamente autorizzata. La ricevuta del taxi dovrà contenere in modo chiaro data, orari e percorso;

d1) relativamente alle spese di albergo, ammissibile nel caso di trasferta di durata di almeno 12 ore, il rimborso della spesa sarà effettuata per il pernottamento in un albergo fino alla categoria “3 stelle” in seguito alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale per il pernottamento;

d2) relativamente alle spese di albergo, ammissibile nel caso di trasferta di durata di almeno 12 ore, il rimborso della spesa sarà effettuata per il pernottamento in un albergo di categoria superiore alle “3 stelle” in seguito alla presentazione della fattura o ricevuta fiscale unitamente ad una attestazione ove sono rappresentate le motivate ragioni che hanno determinato tale scelta e tenuto conto dei prezzi medi di riferimento delle categorie alberghiere nel luogo prescelto;

e) il rimborso della spesa per i pasti è ammissibile, per le trasferte di durata superiore a dodici ore, per un importo complessivo di 44,26 euro. Le spese per i pasti possono essere rimborsabili se documentate da fatture/scontrini/ricevute fiscali, presentate in originale, intestate all’interessato nelle quali devono essere indicati natura, qualità e quantità della spesa sostenuta ed intestazione del codice fiscale. Qualora il documento non riportasse gli elementi suddetti è ammissibile una dichiarazione dell’interessato rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, corredata da copia del documento di identità. Non sono ammissibili fatture/scontrini/ricevute fiscali cumulative per più persone o in giorni successivi; resta fermo che nessun rimborso è dovuto nei casi in cui sia previsto un servizio di catering in occasione delle riunioni;

f) l’uso del mezzo proprio deve essere autorizzato preventivamente, previa richiesta che ne motivi la necessità e in cui si dichiara che il veicolo (con indicazione del modello e targa) è pienamente in regola con gli obblighi assicurativi e in cui si dichiara di esonerare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed onere per il viaggio di trasferimento oltre i costi diretti di cui sarà chiesto il rimborso.

7. La trasferta inizia e termina nel proprio luogo di residenza, salvo documentati motivi di lavoro o di studio.
8. La documentazione cartacea in originale relativa al rimborso dovrà essere trasmessa, unitamente al modulo di richiesta rimborso compilato in ogni sua parte al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, via della Panetteria 18A, 00187 Roma. Gli scontrini, così come le fatture, devono essere “parlanti” (vanno cioè sempre indicate le singole voci) ed intestati.
9. La procedura per il rimborso degli accompagnatori prevede di acquisire per ogni seduta/riunione in cui l’accompagnatore esercita le sue funzioni, la dichiarazione della persona con disabilità accompagnata, con la quale viene comunicato alla Segreteria dell’Osservatorio il nominativo dell’accompagnatore per la specifica trasferta con tutti i dati dello stesso (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale). L’accompagnatore avrà cura di inviare allo stesso indirizzo e con le stesse modalità sopraindicate, i documenti relativi al rimborso (non cumulativi con la persona con disabilità). Il rimborso agli accompagnatori delle spese di viaggio, vitto e alloggio si intende, quindi, equiparato a quello dei membri effettivi dell’Osservatorio.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

10. Eventuali chiarimenti in merito alle modalità di rimborso spese possono essere richiesti alla Segreteria dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità: tel. 06.6779.9134-9138, e-mail: [osservatorionazionale.disabilita@governo.it](mailto:osservatorionazionale.disabilita@governo.it).

## Art. 6

### *(Approvazione e modifica del regolamento interno)*

- 1 Per l'approvazione e l'eventuale modifica del regolamento interno è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'Osservatorio.

## Art. 7

### *(Attività di Segreteria)*

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità assicura l'attività di segreteria, la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l'esercizio dei compiti dell'Osservatorio, anche in collaborazione con la Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità.
2. La Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità fornisce supporto tecnico qualificato per lo svolgimento delle attività dell'Adunanza generale, del Comitato tecnico scientifico e dei gruppi di lavoro. La medesima Segreteria tecnica procede, altresì, alle attività istruttorie relative al monitoraggio delle riforme che ineriscono alla condizione delle persone con disabilità in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2023, n. 115.
3. L'attività di Segreteria dell'Osservatorio è costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

Il presente regolamento sostituisce quello approvato nella seduta del 15 maggio 2019.

Si allega:

- 1 - Modulo di richiesta rimborso spese.

*Così approvato in Roma nella seduta del 24 gennaio 2024*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con  
disabilità  
Via della Panetteria 18A  
00187 Roma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445)

**OGGETTO:** Richiesta rimborso spese

IL/LA RICHIEDENTE.....

NELLA QUALITA' DI.....

DATA E LUOGO DI NASCITA.....

CODICE FISCALE .....

CODICE IBAN.....

RESIDENTE NEL COMUNE DI .....

VIA.....INDIRIZZO E-MAIL.....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di  
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

DI ESSERSI RECATO IN TRASFERTA A .....

- PER
- Seduta Adunanza generale Osservatorio
  - Riunione gruppo di lavoro (*indicare quale gruppo di lavoro*) .....
  - Riunione Comitato tecnico scientifico



ANDATA	DATA	ORA	RITORNO	DATA	ORA
Inizio trasferta Partito/a da:			Fine trasferta Ritorno a:		

**ALLEGA:**

- 1. Lettera di convocazione/invito;
- 2. n. .... fatture o ricevute fiscali pasti;
- 3. n. .... fatture o ricevute fiscali alberghi;
- 4. n. .... biglietti aerei;
- 5. n. .... biglietti ferroviari;
- 6. n. .... Fatture o ricevute fiscali taxi.
- 7. n.....

Roma, li .....

Firma del richiedente .....